

REGIONE BASILICATA  
ASM  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA  
AMBITO TERRITORIALE DI MONTALBANO JONICO  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE UMANA**

**U.O. DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO  
SPILL**

Direttore U.O. Ing. Giovanni Donadio

**ASPP**

**Modulo A6**

**RISCHI SPECIFICI : RISCHI DA AGENTI  
FISICI**

**Lagonegro 2012**

**TITOLO II**  
LUOGHI DI  
LAVORO  
ART 62-68

**TITOLO III**  
ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DPI  
ART 69-87

**TITOLO IV**  
CANTIERI  
TEMPORANEI  
ART 88-160

**TITOLO V**  
SEGNALETICA  
SICUREZZA  
ART 161-166

**TITOLO I**  
**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI** ART 1-4  
**CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE** ART 5-14  
**CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI**  
**LUOGHI DI LAVORO** ART 15-54  
Misure di tutela e obblighi  
valutazione dei rischi  
Servizio di Prevenzione e Protezione  
Formazione, informazione ed addestramento  
Sorveglianza Sanitaria  
Gestione delle emergenze  
Consultazione e Partecipazione dei RLS  
Documentazione Tecnico Amministrativa  
**CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI** art 55-61  
Sanzioni  
Disposizioni in tema di procedura penale

**TITOLO VI**  
MOVIMENTAZIONE  
MANUALE CARICHI  
ART 167-170

**TITOLO VII**  
ATTREZZATURE  
MUNITE DI VDT  
ART 172-178

**TITOLO VIII**  
AGENTI FISICI  
ART 180-220

**TITOLO IX**  
SOSTANZE  
PERICOLOSE  
ART 221-265

**TITOLO X**  
AGENTI  
BIOLOGICI  
ART 266-286

**ALLEGATI**  
51

**TITOLO XIII**  
DISPOSIZIONI  
FINALI  
ART 304-306

**TITOLO XII**  
DISPOSIZIONI  
PROC PENALE  
ART 298-303

**TITOLO XI**  
ATMOSFERE  
ESPLOSIVE  
ART 287-297

**306**  
**ARTICOLI**  
**51**  
**ALLEGATI**

# **RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI**

## **TITOLO VI**

### **MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI**

#### **ART 167-170**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art 167 Campo di Applicazione

Art 168 Obblighi del DL

Art 169 Informazione Formazione e Addestramento

#### **CAPO II SANZIONI**

Art 170 Sanzioni a carico del DL e del Dirigente

#### **RICHIAMI**

#### **ALLEGATO XXXIII**

# **RISCHIO VIDEOTERMINALI**

## **TITOLO VII**

**ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

**ART 172-178**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art 172 Campo di Applicazione

Art 173 Definizioni

### **CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI**

Art 174 Obblighi del DL

Art 175 Svolgimento Quotidiano del Lavoro

Art 176 Sorveglianza Sanitaria

Art 177 Informazione e Formazione

### **CAPO III SANZIONI**

Art 178 Sanzioni a carico del DL e del Dirigente

**RICHIAMI**

**ALLEGATO XXXIV**

# **RISCHIO VIBRAZIONI**

## **TITOLO VIII AGENTI FISICI ART 180 - 220**

### **CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI**

Art 199 Campo di Applicazione

Art 200 Definizioni

Art 201 Valori limite di esposizione e valori d'azione

Art 202 Valutazione dei Rischi

Art 203 Misure di Prevenzione e Protezione

Art 204 Sorveglianza Sanitaria

Art 205 Deroghe

## **RICHIAMI ALLEGATO XXXV**

# **RISCHIO RUMORE**

## **TITOLO VIII - AGENTI FISICI**

### **ART 180 - 220**

#### **CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro**

Art 187 Campo di Applicazione

Art 188 Definizioni

Art 189 Valori limite di esposizione e valori d'azione

Art 190 Valutazione del Rischio

Art 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

Art 192 Misure di prevenzione e protezione

Art 193 Uso dei DPI

Art 194 Misure per la limitazione dell'esposizione

Art 195 Informazione e formazione dei lavoratori

ART 196 Sorveglianza Sanitaria

Art 197 Deroghe

Art 198 Linee guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

# **RISCHIO da Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**

## **TITOLO VIII - AGENTI FISICI**

### **ART 180 - 220**

#### **CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici**

Art 206 Campo di Applicazione

Art 207 Definizioni

Art 208 Valori limite di esposizione e valori d'azione

Art 209 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Art 210 Misure di prevenzione e protezione

Art 211 Sorveglianza Sanitaria

Art 212 Linee

**RICHIAMI**

**ALLEGATO XXXVI**

**INOLTRE**

# **RISCHIO da Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**

## **TITOLO VIII - AGENTI FISICI**

### **ART 180 - 220**

#### **CAPO V Radiazioni Ottiche Artificiali**

Art 213 Campo di Applicazione

Art 214 Definizioni

Art 215 Valori limite di esposizione

Art 216 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Art 217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

Art 218 Sorveglianza Sanitaria

**RICHIAMI**

**ALLEGATO XXXVII**

# ILLUMINAZIONE

## Allegato IV

### 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

- 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
- 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
- 1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

# ILLUMINAZIONE

## Allegato IV

### 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

#### 1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

# ILLUMINAZIONE

## Allegato IV

### 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

# MICROCLIMA

## Allegato IV

### 1.9. Microclima

#### 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il processo di **valutazione** di tutti i rischi consiste nel quantificare i rischi, più precisamente nel **valutare** sia la **probabilità** che un infortunio si verifichi o che una malattia professionale si manifesti sia **l'entità** del danno che ne deriva.

Il metodo consiste nella ricerca di indicatori statistici per la valutazione della probabilità di accadimento e del danno alla persona.

**Pericolo**



Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni.

**Rischio**



Termine che tiene conto sia della **PROBABILITA'** che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore e sia della **GRAVITA'** delle conseguenze derivanti dall'esposizione